



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Servizio T.E.P. e Spese Varie

Divisione 1^a

Fax n. 064828410-064743060

Prot. 333-G/Div 1^a /2^o-Sett. n.02/2012

ROMA, 15 FEB. 2012

OGGETTO: Cessione di crediti derivanti da operazioni di finanziamento rimborsati mediante cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento.

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
- AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT. AOSTA
- AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
DELLA POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI
INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO
E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E
SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AL SIG DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI
TECNICO-GESTIONALI – SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A. SENIGALLIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO
ELETTRONICO NAZIONALE NAPOLI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE,
DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

e, per conoscenza

- AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI
DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI SEDE

Com'è noto, con circolare prot. 333-G/A.F.-C.D.I.n.18 del 22 novembre 2006, avente analogo oggetto, erano stati forniti chiarimenti in merito agli adempimenti da porre in essere a seguito della notifica di atti con cui società finanziarie che avevano concesso prestiti al personale della Polizia di Stato, cedevano il credito ad altre società o istituti bancari.

In particolare, con la citata circolare, sulla base di uno specifico parere fornito dall'INPDAP, era stato disposto che non venisse dato seguito a tali notifiche, e che gli Uffici Amministrativo-contabili continuassero ad effettuare i versamenti alle società che avevano concesso il prestito ed alle quali l'INPDAP aveva rilasciato la garanzia di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/50, comunicando formalmente ad entrambi i soggetti (cedente e cessionario) il diniego e le relative motivazioni.

Tali indicazioni sono state impartite non soltanto per le cessioni garantite INPDAP, ma anche per quelle garantite da polizza assicurativa e disciplinate dal titolo III del richiamato D.P.R. 180/50.

Ciò premesso, anche per corrispondere ai quesiti formulati da parte di Uffici che, con frequenza sempre maggiore, ricevono tali notifiche da parte di società finanziarie, si comunica che, recentemente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto di interessare su tale problematica, a fronte dell'intensificarsi dal fenomeno delle cessioni dei crediti in oggetto ed al fine di prevenire possibili contenziosi, l'Avvocatura Generale dello Stato.

Il predetto Organo, con parere del 15 settembre 2011, 285246 P – Tipo Affare AL 32631/2011 Sez. III., si è discostato dall'orientamento a suo tempo espresso dall'Ente previdenziale ed ha sostenuto che le cessioni in argomento siano da considerarsi efficaci anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, a condizione che sussistano i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- le cessioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio come previsto dall'art. 69 R.D. 18.11.1923 n. 2440;
- il cessionario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/1950, che stabilisce gli istituti ammessi a concedere i prestiti;
- nel caso in cui il cedente dei crediti sia una società sottoposta a procedure concorsuali, è inoltre necessario che il Liquidatore/curatore fallimentare rilasci l'attestazione della validità delle cessioni del credito in ottemperanza alle disposizioni in materia di legge fallimentare.

Pertanto, al fine di evitare possibili contenziosi con le Società cessionarie, che potrebbero comportare, tra l'altro, disagi al personale della Polizia di Stato che ha contratto i prestiti ceduti, si ritiene opportuno conformarsi al parere espresso dall'Avvocatura predetta.

Conseguentemente, gli Uffici Amministrativo-contabili potranno dare corso alle comunicazioni di cessione dei crediti in argomento (cessioni del quinto e delegazioni di pagamento) purché le stesse vengano notificate in conformità ai requisiti sopra indicati.

Verificata la sussistenza dei predetti requisiti, gli Uffici interessati potranno poi provvedere alle opportune variazioni dei codici debito sulle procedure del CENAPS.

Inoltre, si ritiene opportuno precisare che le cessioni del quinto garantite da polizza assicurativa rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. 180/50 ed in particolare che le stesse sono disciplinate dal Titolo III del suddetto D.P.R. così come modificato dall'articolo 1 comma 137 della legge 30.12.2004, n.311.

Si coglie l'occasione, per rammentare che sulle retribuzioni del personale può gravare una sola trattenuta per cessioni garantite, ossia che la trattenuta può essere operata alternativamente per le cessioni erogate direttamente dall'INPDAP, oppure per le cessioni erogate da istituti o società finanziarie autorizzate dall'INPDAP il cui prestito è garantito dal suddetto istituto, oppure per le cessioni erogate dagli istituti di credito o società finanziarie garantite da polizza assicurativa.

Infine, si rammenta che l'art. 13-bis del decreto-legge 14.3.2005, n.35, convertito nella legge 14.5.2005, n. 80, ha modificato l'articolo 52 del citato D.P.R. 180/50. Pertanto, rispetto alla disposizione originaria che consentiva cessioni del quinto dello stipendio "per il periodo di cinque o dieci anni", si precisa che la nuova formulazione prevede che possano essere effettuate cessioni di quote di stipendio non superiori al quinto e per un periodo non superiore a dieci anni.

Le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché la presente, sono disponibili, nel sito del TEP al link, "1ª Divisione" consultabile digitando nel browser il seguente indirizzo <http://circolari-tep-ps> o in alternativa <http://10.119.182.1>.

IL DIRETTORE CENTRALE
Fiorio